2026/2553

18.11.2026

DECISIONE (UE) 2026/2553 DEL CONSIGLIO

del 9 novembre 2026

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (EMIR CCP)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ([1]), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo sullo Spazio economico europeo ([2]) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1º gennaio 1994.

(2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può modificare, tra l'altro, l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE.

(3) È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/2099 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]).

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE.

(5) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

([1]) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2894/oj.
([2]) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1/oj.
([3]) Regolamento (UE) 2019/2099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, recante modifica del regolamento (UE) n. 648/2012 relativamente alle procedure e alle autorità coinvolte nell'autorizzazione delle controparti centrali (CCP) e ai requisiti per il riconoscimento di CCP di paesi terzi (GU L 322 del 12.12.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2099/oj).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2026

Per il Consiglio
Il presidente
S. HARRIS

PROGETTO

DECISIONE N. .../... DEL COMITATO MISTO SEE

del ...

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/2099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, recante modifica del regolamento (UE) n. 648/2012 relativamente alle procedure e alle autorità coinvolte nell'autorizzazione delle controparti centrali (CCP) e ai requisiti per il riconoscimento di CCP di paesi terzi ([1]).

(2) Il quadro per le controparti centrali (CCP) di paesi terzi di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 stabilisce un meccanismo in base al quale all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), a seguito dell'adozione di una decisione di equivalenza da parte della Commissione europea, è conferito il potere di riconoscere le CCP di un paese terzo per consentire a tali CCP di prestare servizi a soggetti dell'Unione. Dopo il riconoscimento delle CCP di paesi terzi, l'ESMA rimane responsabile di garantire la conformità su base continuativa di tali CCP di paesi terzi ai requisiti dell'Unione. All'ESMA è altresì conferito il potere di monitorare i quadri normativi dei paesi terzi, condurre indagini e ispezioni in loco nonché imporre ammende e sanzioni. Con questo quadro integrato nell'accordo SEE, una CCP di un paese terzo non può essere stabilita automaticamente in uno Stato EFTA. Una CCP di un paese terzo può tuttavia disporre di terreni o locali commerciali situati in uno Stato EFTA o esternalizzare determinati servizi o attività a terzi stabiliti in uno Stato EFTA. Indipendentemente dall'ubicazione di tali terreni, locali commerciali o terzi, è importante per l'integrità e la coerenza del quadro delle CCP di paesi terzi a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 che l'autorità dell'ESMA non sia compromessa anche se l'oggetto delle sue attività o dei suoi compiti coinvolge un soggetto stabilito in uno Stato EFTA. Per mantenere l'autorità dell'ESMA nei confronti delle CCP di paesi terzi, rispettando nel contempo l'approccio equilibrato stabilito nell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA dovrebbe svolgere i suoi compiti e le sue attività all'interno degli Stati EFTA solo in piena cooperazione con l'ESMA. Qualsiasi decisione da adottare in relazione al presente quadro di riferimento qualora l'oggetto sia un soggetto stabilito o situato in uno Stato EFTA dovrebbe essere presa dall'Autorità di vigilanza EFTA sulla base di un progetto di decisione dell'ESMA.

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato IX dell'accordo SEE, il punto 31bc (Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato:

1) È aggiunto il trattino seguente:

«— **32019 R 2099**: Regolamento (UE) 2019/2099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 (GU L 322 del 12.12.2019, pag. 1)».

([1]) GU L 322 del 12.12.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2099/oj.

2) Il testo dell'adattamento d) è sostituito dal seguente:

«Le decisioni, le decisioni provvisorie, le notifiche, le semplici richieste, le revoche di decisioni, le valutazioni dei rischi e le altre misure dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 25 *septies*, paragrafo 1, dell'articolo 25 *nonies*, paragrafo 4, dell'articolo 25 *duodecies*, paragrafo 1 *bis*, dell'articolo 49, dell'articolo 56, paragrafo 2, dell'articolo 58, paragrafo 1, dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'articolo 62, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 4, dell'articolo 64, paragrafo 5, dell'articolo 65, paragrafo 1, dell'articolo 66, paragrafo 1, dell'articolo 71 e dell'articolo 73, paragrafo 1, sono adottate, senza ingiustificati ritardi, in base a progetti preparati dall'ESMA di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.».

3) Il testo dell'adattamento j) è sostituito dal seguente:

«Agli articoli 18, 24 *bis* e 25, i riferimenti alle valute dell'Unione si intendono fatti alle valute ufficiali delle parti contraenti dell'accordo SEE.».

4) Dopo l'adattamento j) sono inseriti gli adattamenti seguenti:

«ja) all'articolo 25:

i) al paragrafo 2 *ter*, quinto comma, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "la banca centrale di emissione informa anche il Parlamento europeo e il Consiglio" leggasi "la banca centrale di emissione informa anche il Parlamento europeo, il Consiglio e il comitato permanente degli Stati EFTA";

ii) al paragrafo 6 *ter*, secondo comma, dopo i termini "la Commissione" sono inseriti i termini ", l'Autorità di vigilanza EFTA";

jb) all'articolo 25 *quater*, paragrafo 2, dopo la lettera g) è inserita la lettera seguente:

"h) l'Autorità di vigilanza EFTA.";

jc) all'articolo 25 *sexies*, dopo il termine "ESMA" sono inseriti i termini "o l'Autorità di vigilanza EFTA";

jd) all'articolo 25 *septies*:

i) al paragrafo 1, dopo il termine "ESMA" sono inserite le parole "o, nel caso di persone stabilite in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA";

ii) al paragrafo 2 dopo il termine "ESMA" sono inserite le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi";

iii) al paragrafo 3, dopo il termine "ESMA" sono inserite le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi";

iv) al paragrafo 3, lettera g), dopo "regolamento (UE) n. 1095/2010" è aggiunto il testo seguente:

"o, nel caso di una decisione adottata dall'Autorità di sorveglianza EFTA, il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte EFTA in conformità dell'articolo 36 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia";

v) al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:

"L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette all'ESMA senza indebito ritardo le informazioni ricevute a norma del presente articolo.";

je) all'articolo 25 *octies*:

i) al paragrafo 1, primo comma, dopo la prima frase è aggiunta la frase seguente:

"Nel caso di tali terzi collegati stabiliti in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA può, in cooperazione con l'ESMA, svolgere le indagini necessarie nei confronti di tali terzi collegati.";

ii) nel paragrafo 1, primo comma, seconda frase, nel paragrafo 1, secondo comma, e nel paragrafo 2, primo comma, prima frase, i termini "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA in cooperazione con l'ESMA" sono inseriti dopo il termine "ESMA";

iii) nel paragrafo 1 è inserito il comma seguente:

"Nel caso di tali terzi collegati stabiliti in uno Stato EFTA, i funzionari e altre persone autorizzate dall'ESMA sono abilitati ad assistere l'Autorità di vigilanza EFTA nello svolgimento delle sue funzioni a norma del presente articolo e hanno il diritto di partecipare alle indagini su richiesta dell'ESMA.";

jf) all'articolo 25 *nonies*:

i) al paragrafo 1, primo comma, dopo la prima frase è aggiunta la frase seguente:

"Nel caso di locali commerciali, terreni o proprietà delle CCP di classe 2 e di terzi collegati situati o stabiliti in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA, in cooperazione con l'ESMA, può svolgere tutte le necessarie ispezioni in loco presso tali locali commerciali, terreni o proprietà in uno Stato EFTA.";

ii) al paragrafo 1, secondo comma, dopo il termine "ESMA" sono inseriti i termini "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA in cooperazione con l'ESMA";

iii) al paragrafo 2 e al paragrafo 3, secondo comma, dopo le prime occorrenze del termine "ESMA" sono inseriti i termini "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA";

iv) al paragrafo 2, dopo la seconda occorrenza del termine "ESMA" sono inseriti i termini "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA";

v) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

"Nel caso di locali commerciali, terreni o proprietà situati in uno Stato EFTA e appartenenti alle persone giuridiche soggette a un'ispezione, i funzionari e altre persone autorizzate dall'ESMA sono abilitati ad assistere l'Autorità di vigilanza EFTA nello svolgimento delle sue funzioni a norma del presente articolo e hanno il diritto di partecipare alle indagini in loco.";

vi) al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:

"Le CCP di classe 2 aventi locali commerciali, terreni o proprietà situati in uno Stato EFTA o terzi collegati di cui al paragrafo 1 stabiliti in uno Stato EFTA si sottopongono alle ispezioni in loco disposte con decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA. La decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA è valida solo per detti locali commerciali, terreni o proprietà fisicamente situati in uno Stato EFTA. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine, specifica la data d'inizio e indica le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 25 *duodecies* nonché il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte EFTA in conformità dell'articolo 36 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.";

jg) all'articolo 25 *duodecies*:

i) dopo il paragrafo 1 è inserito il paragrafo seguente:

"1 *bis*. L'Autorità di vigilanza EFTA infligge, mediante decisione, sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento per obbligare i terzi collegati di cui all'articolo 25 *septies*, paragrafo 1, stabiliti in uno Stato EFTA a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell'articolo 25 *septies*;"

ii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 4, anziché "dell'ESMA" e "ESMA" leggasi rispettivamente "dell'Autorità di vigilanza EFTA" e "Autorità di vigilanza EFTA";

jh) all'articolo 25 *terdecies*:

i) al paragrafo 1 sono inseriti i commi seguenti:

"Prima di preparare un progetto di sanzione per la reiterazione dell'inadempimento per l'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 25 *duodecies*, l'ESMA dà alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite sulle sue conclusioni. L'ESMA basa il suo progetto solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi.

L'Autorità di vigilanza EFTA basa le sue decisioni a norma dell'articolo 25 *duodecies*, solo sugli addebiti in merito ai quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto una possibilità di esprimere il proprio punto di vista.

Il terzo e il quarto comma del presente paragrafo non si applicano qualora sia necessario intraprendere un'azione urgente al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario. In tal caso l'ESMA può preparare un progetto e l'Autorità di vigilanza EFTA può adottare una decisione provvisoria. Quanto prima possibile dopo aver preparato il progetto, l'ESMA dà alle persone interessate la possibilità di essere sentite.";

ii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 2, anziché "fascicolo dell'ESMA" leggasi "fascicolo dell'ESMA e dell'Autorità di vigilanza EFTA";

iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 2, anziché "documenti preparatori interni dell'ESMA" leggasi "i documenti preparatori interni dell'ESMA e dell'Autorità di vigilanza EFTA";

ji) all'articolo 25 *quaterdecies*:

i) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

"L'Autorità di vigilanza EFTA informa il pubblico di ogni sanzione per la reiterazione dell'inadempimento inflitta ai sensi dell'articolo 25 *duodecies*, alle condizioni previste nel presente paragrafo per l'informazione del pubblico su tali sanzioni da parte dell'ESMA.";

ii) al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:

"Qualora decida di non imporre sanzioni periodiche ai sensi dell'articolo 25 *duodecies* ai terzi collegati di cui all'articolo 25 *septies*, paragrafo 1, situati o stabiliti in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA ne informa di conseguenza l'ESMA, il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e il comitato permanente degli Stati EFTA, indicando le ragioni della sua decisione.";

iii) al paragrafo 5 è aggiunto il seguente comma:

"Il comitato permanente degli Stati EFTA stabilisce l'assegnazione degli importi delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento riscossi dall'Autorità di vigilanza EFTA.";

jj) all'articolo 49:

i) al paragrafo 1, prima frase, dopo il termine "ESMA" sono inseriti i termini "o, nel caso di una CCP stabilita in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA";

ii) al paragrafo 1, terza frase, e ai paragrafi 1 *ter*, 1 *quinquies* e 1 *sexies*, dopo il termine "ESMA" sono inseriti i termini "o, nel caso di una CCP di un paese terzo stabilita in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA".».

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento (UE) 2019/2099 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il … purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE [2].

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a …, …

Per il comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del comitato misto SEE

[2] [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]